

# REDAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI A MEZZO DI STAMPANTE LASER

di Gaetano Petrelli

*Dall'esame della normativa vigente in materia di scritturazione degli atti pubblici notarili, si evince la conclusione che la redazione degli stessi atti mediante stampante laser, pur non conforme alle previsioni dell'art. 12 della legge 15/1968, come integrato (a norma del successivo art. 28, ultimo comma) dal D.P.C.M. 3 agosto 1962, non comporta l'applicazione di sanzioni di alcun tipo.*

Si pone il problema di stabilire a quali sanzioni vada incontro il notaio che abbia redatto un atto notarile con una stampante laser, senza quindi utilizzare stampanti munite di nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile.

## ESAME DELLA NORMATIVA VIGENTE

La disciplina relativa (1) è contenuta in una serie di fonti normative, stratificatesi nel tempo. La legge 16 febbraio 1913 n. 89 (*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*) disciplina esclusivamente l'aspetto della chiarezza e leggibilità dell'atto, senza prendere in considerazione il diverso aspetto dell'inalterabilità nel tempo dell'atto stesso: l'art. 53, L. not., infatti, dispone soltanto che: «Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e

distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature». Peraltro, il Regolamento di esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) dispone, all'art. 67, comma 2, che: «Per la scritturazione degli atti originali, giusta l'art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile». Il richiamo dell'art. 67, Reg. not. all'art. 53, L. not. deve ritenersi quindi improprio, disciplinando le due norme, in realtà, profili non omogenei della redazione e stesura dell'atto pubblico. La distinzione tra questi due aspetti è di notevole rilevanza, già nei provvedimenti in esame: mentre, infatti, la violazione delle regole (contenute nell'art. 53, L. not.) attinenti alla chiarezza e leggibilità dell'atto comporta, a norma del successivo art. 137, comma 1, un'amenda da lire 40 a lire 400, la violazione, invece, della norma (contenuta nell'art. 67, R. not.) dettata a tutela dell'inalterabilità dell'atto nel tempo, come si desume dalla lettura dell'art. 261 del Regolamento stesso non determina l'applicazione di sanzione alcuna.

Con l'art. 6 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2380, convertito in L. 25 maggio 1937, n. 1041, sono state precisate le caratteristiche di indelebilità dell'inchiostro da utilizzarsi per la redazione dell'atto; lo stesso provvedimento consentiva la redazione a macchina delle sole copie, mentre l'originale dell'atto notarile doveva essere redatto necessariamente a mano.

Successivamente, è stata emanata la legge 14 aprile 1957 n. 251, che ha consentito la redazione a macchina anche degli originali degli atti pubblici. L'art. 1 della legge in esame disponeva che: «Nella stesura (...) degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina, purché siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile». Successivamente, con D.P.C.M. 3 agosto 1962 (ed, in particolare, nella Tabella «A» allegata allo stesso), sono state determinate le modalità tecniche per la redazione a macchina degli atti pubblici in applicazione della legge da ultimo citata, e quindi anche le caratteristiche di indelebilità degli inchiostri da utilizzare all'uopo. Peraltro, né la norma della legge 251/1957, né quella attuativa del D.P.C.M. 3 agosto 1962 preve-

### Nota:

(1) Sulla disciplina in tema di scritturazione degli atti notarili, v. Boero, *La legge notarile commentata*, I, Torino 1993, 332; Di Fabio, *Manuale di Notariato*, Milano 1981, 164; Rando', *Sulla redazione a macchina degli atti notarili*, in *Riv. legisl. fisc.*, 1965, 423; G.B., *Sulla scrittura degli originali a stampa*, in *Vita Not.*, 1961, 335; C.A., *La penna a sfera - riflessioni da un'indagine del Notaio Ferrando*, in *Vita Not.*, 1961, 348; Pozzi, *Della scritturazione degli atti notarili*, in *Notaro*, 1959, 41; Buttitta, *L'adattamento dell'attività professionale notarile ai metodi e procedimenti moderni: specie per ciò che concerne la identificazione delle parti e la redazione grafica degli atti e delle copie*, in *Vita Not.*, 1958, 480; Zaraga, *Il documento notarile e la tecnica moderna*, in *Riv. Not.*, 1958, 615; C.N.N., *Metodi e procedimenti tecnici moderni nel notariato*, in *Riv. Not.*, 1958, 513.

# A

ARGOMENTI

290

NOTARIATO  
N. 3/1997

devano alcuna sanzione per la violazione delle prescrizioni in essi contenute; in ogni caso, la legge n. 251/1957 è stata espressamente abrogata dall'art. 28 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (*Norme sulla documentazione amministrativa*), che ha peraltro disposto che: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli artt. 12 e 14». Il decreto 3 agosto 1962 è stato successivamente modificato, solo però per la parte relativa al rilascio di copie conformi, rimanendo invece regolate dal testo originario le modalità per la redazione degli originali degli atti pubblici.

L'articolo 12 della legge n. 15/1968, nell'intento di ridisciplinare la materia in oggetto, dispone, al primo comma, che: «(...) gli atti ricevuti dai notai e tutti gli atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto»; al comma 3, dispone quindi che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione». Quest'ultimo decreto, in realtà, non è stato mai emanato; per cui deve ritenersi ancora vigente il rinvio effettuato dall'art. 28 della legge 15/1968 al D.P.C.M. 3 agosto 1962; si ritiene, generalmente, che fino all'approvazione della nuova normativa regolamentare, non sia consentito neanche l'uso della stampa, previsto dal primo comma dell'art. 12 suindicato (2).

### «REDAZIONE» E «STESURA» DELL'ATTO

In ogni caso, nessuna norma sanzionatoria, sotto il profilo che interessa, è contenuta neanche nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa.

strativa.

Volendo, a questo punto, tirare brevemente le fila del discorso, è possibile affermare quanto segue:

— l'art. 53 della legge notarile riguarda non le modalità di «redazione» (requisiti per l'inalterabilità nel tempo) dell'atto pubblico notarile, bensì le modalità di «stesura» (chiarezza, leggibilità, ecc.) dell'atto stesso; tant'è vero che, nell'ambito della successiva legge n. 15/1968, la redazione e la stesura degli atti pubblici sono disciplinate autonomamente, rispettivamente dagli articoli 12 e 13;

— l'art. 67 del regolamento notarile, sotto il profilo che interessa, deve ritenersi tacitamente abrogato (ai sensi dell'art. 15 delle preleggi), in quanto la materia della redazione degli atti notarili è stata regolata per intero da norme legislative e regolamentari successive (rispettivamente contenute nell'art. 1 della legge 251/1957, nel D.P.C.M. 3 agosto 1962, nell'art. 12 della legge 15/1968);

— la materia deve quindi ritenersi attualmente regolata dall'art. 12 della legge 15/1968, come integrato (a norma del successivo art. 28, ultimo comma) dal D.P.C.M. 3 agosto 1962. Questi ultimi provvedimenti non prevedono, peraltro, alcuna sanzione in caso di redazione dell'atto notarile con modalità difformi rispetto a quanto previsto. Deve, pertanto, ritenersi che la redazione dell'originale dell'atto pubblico notarile a mezzo stampante laser, pur risultando in violazione delle norme da ultimo citate, non espone il notaio ad alcuna sanzione disciplinare.

### UTILIZZAZIONE DELLA STAMPANTE LASER

Del resto, la normativa sopra elencata consente, relativamente alle copie conformi, la redazione anche con procedimenti meccanici o fotografici, diversi dalla scritturazione a mano o a macchina con inchiostro indelebile: il D.P.C.M. 3 agosto 1962, a tal

proposito, consente, per la riproduzione di copie conformi di atti pubblici, l'adozione di procedimenti fotografici, eliocianografici, eliografici, xerografici e simili, con duplicatori ad alcool. In considerazione dell'evoluzione tecnologica e delle caratteristiche di affidabilità delle moderne stampanti grafiche, è auspicabile, pertanto, *de iure condendo*, una disciplina che equipari le modalità di redazione degli originali e delle copie conformi degli atti pubblici, consentendo liberamente l'utilizzazione delle stampanti laser.

#### Nota:

(2) Circ. Pres. Cons. Min. 21 ottobre 1968, n. 788/8/8/1, cit. in Di Fabio, *Manuale di Notariato*, Milano 1981, 164, nota 88.